



originale

QUARTO SETTORE - SERVIZIO FINANZIARIO

Determinazione n. 21 del 16/02/2023

OGGETTO:

PATROCINIO TRIBUTARIO AVANTI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELL'EMILIA ROMAGNA NEI RICORSI PROMOSSI DA INTERPORTO BOLOGNA SPA AVVERSO LE SENTENZE CTP DI BOLOGNA N. 377/2022 (TASI 2014) E N. 471/2022 (IMU 2014)

**FIRMATO
L'ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE
RAG. POLI LAURA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Determinazione del IV_SETTORE n. 21 del 16/02/2023

OGGETTO:
**PATROCINIO TRIBUTARIO AVANTI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI
SECONDO GRADO DELL'EMILIA ROMAGNA NEI RICORSI PROMOSSI DA
INTERPORTO BOLOGNA SPA AVVERSO LE SENTENZE CTP DI BOLOGNA N.
377/2022 (TASI 2014) E N. 471/2022 (IMU 2014)**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 31 del 30/09/2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione DUP per il periodo 2023/2025 e la Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 28/11/2022 con la quale è stata approvata la relativa nota di aggiornamento;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 27/12/2022 "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011)";

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 125 del 29/12/2022 "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione PEG per il periodo 2023/2025 – parte contabile" e la delibera di Giunta Comunale n. 7 del 30/01/2023 "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione PEG per il periodo 2023/2025 (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)" con la quale sono stati assegnati ai responsabili di posizione organizzativa gli obiettivi periodo 2023/2025;

Visti:

- gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplinano funzioni e responsabilità dei Dirigenti e il conferimento di funzioni dirigenziali;
- il Decreto sindacale di nomina prot. 22487 del 12/12/2022 con il quale è stato individuato il titolare di Posizione Organizzativa per l'anno 2023;
- l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 26 e seguenti del Regolamento Comunale di Contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- l'articolo 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.;

Considerato che con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

Richiamati gli obiettivi assegnati a questo servizio nel PEG 2023/2025 ed in particolare l'obiettivo di controllo dei tributi locali coerente con le linee di indirizzo approvate nel DUP 2023/2025";

Dato atto che l'attività di recupero dell'evasione/elusione in materia tributaria è sempre gestita a cura del Servizio Tributi, adempiendo a tutte le prescrizioni normative in materia, pur tenendo conto dei numerosi e ripetuti interventi normativi ed al fine di realizzare l'indirizzo politico di lotta all'evasione tributaria e di equità sociale nella distribuzione del carico tributario locale;

Preso atto che il Comune di Bentivoglio ha emesso gli avvisi d'accertamento:

Determinazione del IV_SETTORE n. 21 del 16/02/2023

- n. 350/2019 prot. 21180/2019 notificato alla società Interporto Bologna Srl in data 20 dicembre 2019 per infedele dichiarazione IMU anno 2014 di euro 347.608,69 (di cui euro 228.447,00 a titolo di tributo, euro 114.223,50 per sanzioni ed euro 4.938,19 per interessi)
- n. 236/2019 prot. 21218/2019 notificato alla società Interporto Bologna Srl in data 20 dicembre 2019 per infedele dichiarazione TASI anno 2014 di euro 43.344,49 (di cui euro 28.485,00 a titolo di tributo, euro 14.242,50 per sanzioni ed euro 616,99 per interessi)

Vista l'istanza di accertamento con adesione presentata dalla Società Interporto Bologna Spa in data 13 febbraio 2020 prot. 2518, 2519, 2520 e 2521 in relazione agli avvisi di accertamento IMU e TASI suindicati, con la quale il contribuente ribadisce la correttezza del valore delle aree edificabili utilizzato per determinare la base imponibile IMU e TASI ed espone i criteri utilizzati per la stima delle stesse;

Visto l'articolo 67, comma 1 del Decreto Legge 17 marzo 2020 che ha sospeso i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori per il periodo dal 8 marzo al 31 maggio 2020;

Visto l'atto del 17 luglio 2020 prot. 10544 di sospensione degli effetti degli atti di accertamento n. 350/2019 (prot. 21180/2018) e n. 236/2019 (prot. 21218/2019), ai sensi dell'articolo 2 - quater-autotutela del D.L. 30 settembre 1994 n. 564 "Disposizioni urgenti in materia fiscale" fino al 31 ottobre 2020;

Richiamata la perizia di stima del valore delle aree edificabili, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 14 agosto 2020 n. 11912, redatta ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del D.Lgs. 504/1992 e richiesta dall'Ente al fine di effettuare ulteriori approfondimenti sulla base delle informazioni fornite da Interporto Bologna Spa nelle memorie difensive allegate all'istanza di accertamento con adesione;

Vista la proposta di accertamento con adesione trasmessa alla società Interporto Bologna SPA in data 19 settembre 2020 prot. 13789 dopo gli ulteriori approfondimenti, in applicazione di quanto disposto dalla Legge 212 del 27 luglio 2000 per verificare la legittimità degli atti di accertamento emessi per infedele dichiarazione IMU e TASI relativi all'anno 2014, alla luce delle osservazioni del contribuente esposte nell'istanza di accertamento con adesione attraverso una perizia estimativa delle aree e un'analisi delle osservazioni in essa indicate;

Visto che Interporto Bologna SPA ha presentato alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna:

- ricorso giurisdizionale con istanza di reclamo e sospensione contro l'avviso di accertamento TASI n. 236/2019, notificato al Comune in data 20 luglio 2020 ed acquisito al protocollo generale n. 10688
- ricorso giurisdizionale con istanza di sospensione contro l'avviso d'accertamento IMU n. 350/2019, notificato al Comune in data 20 luglio 2020 ed acquisiti al protocollo generale n. 10689;

Determinazione del IV_SETTORE n. 21 del 16/02/2023

Precisato che gli avvisi di accertamento n. 350/2019 prot. 21180 e n. 236/2019 prot. 21218 del 19/12/2020 riguardano la rettifica del valore venale delle aree edificabili dichiarate dal contribuente nell'anno d'imposta 2014;

Richiamate:

- la delibera di Giunta del 12/10/2020 n. 80 avente per oggetto: "Contenzioso tributario. Ricorso promosso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Bologna da Interporto Bologna SPA in materia di imposta municipale propria anno d'imposta 2014 - autorizzazione a stare in giudizio" con la quale si è deliberato di resistere contro il ricorso volto ad ottenere la declaratoria di nullità o di illegittimità e/o l'annullamento dell'avviso d'accertamento n. 350/2019
- la delibera di Giunta n. 81 del 12/10/2020 avente per oggetto "Contenzioso tributario. Ricorso promosso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Bologna da Interporto Bologna SPA in materia di TASI anno d'imposta 2014 - autorizzazione a stare in giudizio" con la quale si è deliberato di resistere contro il ricorso volto ad ottenere la declaratoria di nullità o di illegittimità e/o l'annullamento dell'avviso d'accertamento n. 236/2019;

Vista le sentenze della CTP di Bologna:

- n. 471/2022 IMU 2014 depositata in data 20/6/2022 ed acquisita agli atti in data 22/6/2022 prot. 11450 con la quale la Commissione rigetta il ricorso presentato dalla società Interporto Bologna Spa e condanna il contribuente al pagamento delle spese di giudizio;
- n. 377/2022 TASI 2014 depositata in data 31/05/2022 ed acquisita agli atti in data 6 giugno 2022 prot. 10291 con la quale la Commissione accoglie parzialmente il ricorso presentato dalla società Interporto Bologna Spa stabilendo di rideterminare la pretesa tributaria utilizzando il valore di mediazione che l'Ente aveva proposto al contribuente;

Visto i successivi appelli presentati da Interporto Bologna Spa alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado acquisiti agli atti in data 14/2/2023 prot. 3016 avverso le sentenze n. 471/2022 IMU 2014 e n. 377/2022 TASI 2014;

Richiamata la delibera di Giunta n. 8 del 16/2/2023 avente per oggetto: "Contenzioso tributario. Ricorso promosso avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna da Interporto Bologna SPA in materia di IMU e TASI anno d'imposta 2014 per rettifica valore aree edificabili – autorizzazione a stare in giudizio" con la quale si è deliberato di resistere contro gli appelli volti a riformare integralmente le sentenze di primo grado n. 471/2022 e n. 236/2019;

Considerato che sono attualmente pendenti presso le Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado di Bologna contenziosi IMU/TASI per gli anni dal 2014 al 2016 e nell'ambito del giudizio relativo all'IMU anno 2015 RGR n. 318/2021 il Collegio ha richiesto una "Consulenza Tecnica d'Ufficio";

Dato atto che il Perito incaricato ha già eseguito il sopralluogo, acquisito gli elementi documentali e deve provvedere al deposito dell'elaborato peritale;

Determinazione del IV_SETTORE n. 21 del 16/02/2023

Ritenuto quindi attuale e concreto l'interesse pubblico a resistere contro gli appelli suindicati in considerazione della fondatezza degli atti d'accertamento emessi e delle sentenze di primo grado;

Richiamato l'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo dall'articolo 22, comma 2, della legge 18 giugno 2009 n. 69, il quale così dispone:

“6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;*
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.*

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso».

Considerato che la disposizione normativa costituisce principio generale e che gli Enti Locali attraverso il regolamento di cui all'art. 110, comma 6 del testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si devono adeguare ai principi ivi indicati;

Considerato che gli stessi principi indicati dal legislatore sono stati per altro previamente indicati dalla Corte dei Conti sezione di controllo, nella adunanza plenaria del 15 febbraio, (deliberazione n. 6/contr/05) nella quale è stato chiarito che affinché il conferimento di incarichi e consulenze sia legittimo sono necessari:

- la rispondenza agli obiettivi dell'amministrazione;
- l'inesistenza della figura professionale all'interno della organizzazione, inesistenza da accertare con una reale ricognizione;
- l'indicazione dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento;
- l'indicazione della durata;
- la proporzione tra compenso ed utilità conseguita dall'amministrazione.

Verificato quindi che si rende necessario conferire un incarico a professionista esterno all'amministrazione comunale, dotato di specifica professionalità e con i requisiti necessari per

Determinazione del IV_SETTORE n. 21 del 16/02/2023

rappresentare l'Ente nel contenzioso avanti la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa suindicata;

Richiamate le seguenti delibere di Consiglio Comunale:

- n. 42 del 27/12/2022 con la quale si è approvato il programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma per il triennio 2023/2025;
- n. 46 del 27/12/2022 con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2023/2025 e si è fissato il limite massimo di spesa in Euro 40.000,00 per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma per l'anno 2023 ai sensi dell'art. 3 comma 56 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 modificato dall'art. 46, comma 3 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133;

Dato atto che il presente incarico di collaborazione autonoma viene disposto:

- nel rispetto del quadro programmatico come definito nella delibera di Consiglio comunale n. 42/2022
- nel rispetto dei limiti, criteri e modalità, definiti con delibera di Consiglio n. 31 del 26/2/2012, esecutiva, avente per oggetto "Approvazione del nuovo regolamento dei contratti del comune di Bentivoglio" e successive integrazioni;
- nel rispetto di quanto previsto nel regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e sulla disciplina dei concorsi ed altre procedure di assunzione (D.G. 171/2003);

Visto che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'art. 1 comma 130 della legge n. 145/2018). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per il servizio in oggetto;

Preso atto che il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 prevede quanto segue:

Determinazione del IV_SETTORE n. 21 del 16/02/2023

- articolo 32 "Fasi della procedura di affidamento" al comma 2:
"2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;"
- articolo 32 "Fasi della procedura di affidamento" al comma 14:
"14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri"
- articolo 36 "Contratti sotto soglia" al comma 2:
*"2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;*
- articolo 37 "Aggregazioni e centralizzazione delle committenze" comma 1:
"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.;"

Considerato quindi che è consentivo ricorre all'affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00 ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 motivando adeguatamente tale scelta;

Dato atto che il servizio da acquisire è di importo inferiore a euro 40.000,00, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 36 comma 2 che prevedono l'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici come suindicato e l'articolo 32 comma 14 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 che prevede che il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma

Determinazione del IV_SETTORE n. 21 del 16/02/2023

pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;

Viste le linee guida ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e successivi aggiornamenti;

Considerato che l'affidamento diretto a un determinato professionista è ammessa dalle linee guida 12/2018 dell'ANAC "solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate dalla stazione appaltante nella determina a contrarre"; applicando i generali principi posti dall'articolo 4 del codice dei contratti pubblici anche ai servizi legali esclusi di cui all'articolo 17 lett. d);

Richiamato inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, che prevede il ricorso alle procedure di spesa in economia per alcune tipologie di beni e servizi, tra le quali rientra la prestazione in oggetto ed in particolare l'articolo 18 "Servizi e forniture in economia" che consente l'affidamento diretto dal parte del Responsabile del Procedimento senza procedimento di gara;

Visto il rapporto di stima e fiducia in essere con il dott. Bonazzi Maurizio – dottore commercialista, revisore, docente di corsi di formazione rivolti alla pubblica amministrazione, consulente di Enti locali e patrocinante presso le commissioni Tributarie;

Richiamate le proprie precedenti determine:

- n. 51 del 19/8/2020 avente per oggetto "Servizio di supporto e consulenza tributaria nella procedura di accertamento con adesione proposta dalla società Interporto Bologna SPA" con la quale era stato affidato precedente incarico al dott. Bonazzi Maurizio;
- n. 63 del 19/10/2020 avente per oggetto: "Patrocinio tributario avanti la commissione tributaria provinciale di Bologna ricorso presentato da Interporto Bologna Spa" con la quale si è stato affidato al dott. Maurizio Bonazzi il servizio di patrocinio tributario di analogo contenzioso riferito all'anno 2014 in materia di IMU e TASI dopo aver verificato la congruità del compenso richiesto con una preventiva indagine di mercato;
- n. 54 del 24/8/2021 avente per oggetto: "Patrocinio tributario avanti la Commissione tributaria provinciale di Bologna ricorso presentato da Interporto Bologna SPA in materia di IMU e TASI anni 2014 e 2015";

Considerato quindi che il dottor Maurizio Bonazzi, già patrocinante del Comune nel contenzioso in essere con la società Interporto Bologna Spa, si è reso disponibile a predisporre i necessari atti ed a rappresentare l'Ente nei ricorsi in oggetto;

Ritenuto pertanto per motivi tecnici, riconducibili al possesso di specifiche competenze professionali e di continuità di gestione del contenzioso in corso, affidare al dott. Maurizio Bonazzi

Determinazione del IV_SETTORE n. 21 del 16/02/2023

mediante trattativa diretta il servizio di patrocinio tributario avanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna nei ricorsi in appello avverso la sentenza n. 471/2022 depositata in data 20/6/2022 ed acquisita agli atti in data 22/6/2022 prot. 11450 pronunciata dalla Ctp di Bologna a seguito del ricorso presentato da Interporto Bologna SPA avverso avviso d'accertamento N. 350/2019 IMU 2014 e avverso la sentenza n. 377/2022 pronunciata dalla Ctp di Bologna acquisita agli atti in data 6 giugno 2022 prot. 10291 a seguito del ricorso presentato da Interporto Bologna SPA avverso avviso di accertamento n. 236/2019 TASI 2014;

Vista l'offerta del dott. Bonazzi Maurizio, ricevuta in data 13 febbraio 2023 prot. 2874, di patrocinio tributario avanti la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna nei seguenti contenziosi:

a) ricorso in appello promosso da Interporto avverso sentenza n. 471/2022 (IMU 2014) depositata in data 20/6/2022 ed acquisita agli atti in data 22/6/2022 prot. 11450 pronunciata dalla Ctp di Bologna a seguito del ricorso presentato dal contribuente avverso avviso d'accertamento n. 350/2019 comprendente:

- predisposizione e deposito delle controdeduzioni
- domiciliazione del Comune presso il proprio Studio
- replica ad eventuali memorie difensive
- discussione della controversia

b) ricorso in appello promosso da Interporto avverso sentenza n. 377/2022 (TASI 2014) depositata in data 31/5/2022 ed acquisita agli atti in data 6 giugno 2022 prot. 10291 a seguito del ricorso presentato dal contribuente avverso avviso di accertamento n. 236/2019 comprendente:

- predisposizione e deposito delle controdeduzioni e dell'appello incidentale con incombenti connessi
- domiciliazione del Comune presso il proprio Studio
- replica ad eventuali memorie difensive
- discussione della controversia

Precisato che con il preventivo suindicato si quantifica un onorario di euro 3.000,00 oltre CPA e IVA per ciascun patrocinio (in deroga delle tariffe minime di cui al D.M. 55/2014 aggiornate dal D.M. 147/2022) per un totale complessivo di euro 7.612,80 ritenuti congrui;

Preso atto inoltre che è quantificato un contributo unificato di euro 250,00 per l'appello incidentale contro la sentenza n. 377/2022;

Rilevato quindi che l'onorario richiesto trova copertura sul capitolo 101403-15 "Consulenze e incarichi professionali" del bilancio 2023/2025 annualità 2023;

Dato atto inoltre che si è proceduto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato, da ultimo, dall'art. 22, comma 2, della L. 69/2009, all'accertamento della sussistenza, in capo al soggetto incaricato, del requisito del possesso della "particolare e comprovata specializzazione universitaria", degli altri requisiti previsti dalla normativa e dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse (prot. 3075 del 15/2/2023);

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC prot. INPS_34039010 emesso in data 20 dicembre 2022 (scadenza 19/04/2023);

Determinazione del IV_SETTORE n. 21 del 16/02/2023

Acquisito il codice presso l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, CIG n. ZE639F60F7 per il patrocinio tributario del dott. Bonazzi Maurizio avanti la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna nei ricorsi in appello promossi da Interporto Bologna SPA avverso le sentenze CTP di Bologna n. 377/2022 (TASI 2014) e n. 471/2022 (IMU 2014);

Dato atto che si provvederà alla pubblicazione del presente atto sulla rete internet, nel rispetto dell'art. 18 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 "Decreto Sviluppo", convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 34,

Dato atto inoltre che non sussiste conflitto di interessi anche solo potenziale, né gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo al responsabile di posizione organizzativa firmatario dell'atto medesimo;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 – co. 1 – D.lg. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile, sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 51 – comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità e il Regolamento per la Disciplina dei Contratti;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento comunale sui controlli interni;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

1. di provvedere all'affidamento mediante incarico esterno del servizio di patrocinio tributario avanti la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna nei ricorsi in appello promossi da Interporto Bologna SPA avverso le sentenze CTP di Bologna n. 377/2022 (TASI 2014) e n. 471/2022 (IMU 2014);
2. di dare atto che il presente incarico verrà affidato al dott. Maurizio Bonazzi commercialista e revisore contabile, con sede a Bologna, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016, dando continuità di gestione al contenzioso in corso con la Società Interporto Bologna SPA in materia di IMU e TASI aree edificabili e comprende:
 - a) Appello Interporto avverso sentenza n. 471/2022 (IMU 2014)
 - predisposizione e deposito delle controdeduzioni
 - domiciliazione del Comune presso il proprio Studio
 - replica ad eventuali memorie difensive

Determinazione del IV_SETTORE n. 21 del 16/02/2023

- discussione della controversia
- b) Appello Interporto avverso sentenza n. 377/2022 (TASI)
- predisposizione e deposito delle controdeduzioni e dell'appello incidentale con incombenti connessi
- domiciliazione del Comune presso il proprio Studio
- replica ad eventuali memorie difensive
- discussione della controversia

3. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di euro 6.000,00 più oneri fiscali e IVA e quindi complessivamente euro 7.612,80 per il patrocinio nei ricorsi in appello suindicati, con imputazione all'esercizio corrente:

Esercizio Finanziario	2023		
Cap./Art.	101403-15	Descrizione	Consulenze e incarichi professionali
Missione/Programma	1/04	PdC finanziario	U.1.03.02.11.006
CIG	ZE639F60F7	CUP	-
Creditore	Dott. Bonazzi Maurizio		
Causale	Patrocinio tributario avanti la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna nei ricorsi in appello contro le sentenze n. 471/2022 IMU 2014 e 377/2022 TASI 2014		
Importo	7.612,80		
Modalità finan.	-	Finanziato da FPV	-

4. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di euro 250,00 relativi al contributo unificato, per l'appello incidentale avverso sentenza n. 377/2022 (TASI 2014) con imputazione all'esercizio corrente:

Esercizio Finanziario	2023		
Cap./Art.	101807-2	Descrizione	Altre imposte e tasse
Missione/Programma	1/11	PdC finanziario	U.1.02.01.99.999
CIG		CUP	-
Creditore	Dott. Bonazzi Maurizio		
Causale	Contributo unificato relativo all'appello incidentale avverso sentenza n. 377/2022 TASI 2014		
Importo	250,00		
Modalità finan.	-	Finanziato da FPV	-

5. Di aver verificato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa e che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'arti. 53 D.Lgs. 165/2001, come

Determinazione del IV_SETTORE n. 21 del 16/02/2023

modificato dalla legge 190/2012, in capo al dottor Bonazzi Maurizio e di allegare alla presente copia del curriculum professionale;

6. Di dare atto che l'incarico in oggetto essendo di importo superiore a € 5.000,00 (IVA e oneri fiscali esclusi) viene trasmesso, alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo, ai fini del controllo sulla gestione ai sensi dell'articolo 1, comma 173 della Legge n. 266/2005;
7. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente determina come parte integrante e sostanziale;
9. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web del Comune, dando espressamente atto che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 3, comma 54 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Le pubbliche amministrazioni che si avvalgano di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituiscono illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto ecc."
10. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.